

Differenza rispetto alla perdita definitiva del bene della vita – Cass. n. 2261/2022

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Perdita di "chance" - Nesso causale - Onere della prova - Differenza rispetto alla perdita definitiva del bene della vita - Insussistenza - Dimostrazione della serietà e apprezzabilità della "chance"- Necessità - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da perdita di "chance", l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio. (Nella specie, in cui l'attore non era stato ammesso a partecipare alla prova scritta di un concorso indetto da un'azienda ospedaliera, a causa del ritardo con cui gli era stata recapitata la raccomandata contenente la relativa convocazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance", sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2261 del 26/01/2022 (Rv. 663862 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Corte

Cassazione

2261

2022